

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: <https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations>

Modifiche al regolamento UNECE n. 44 [2020/1223] — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») [2021/1162]

Modifiche al regolamento n. 44 pubblicato nella GU L 285 dell'1.9.2020.

Supplemento 18 della serie di modifiche 04 — Data di entrata in vigore: 9 giugno 2021

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è: ECE/TRANS/WP.29/2020/111.

Il punto 6.1.3 è così modificato:

«6.1.3. In base alla categoria di appartenenza, l'SRB deve essere fissato alla struttura del veicolo o alla struttura del sedile.

Possibili configurazioni per l'omologazione

Tabella gruppi/categorie

Gruppo/categoria		Universale ⁽¹⁾		Semi-universale ⁽²⁾		Ad uso limitato		Veicolo specifico	
		SRB	SRB ISOFIX	SRB	SRB ISOFIX	SRB	SRB ISOFIX	SRB	SRB ISOFIX
0	Culla portatile	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
	Orientato all'indietro	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
0+	Orientato all'indietro	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
I	Orientato all'indietro	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
	Orientato in avanti (integrale)	A ⁽³⁾	A (3)	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
	Orientato in avanti (non integrale)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Orientato in avanti (non integrale – cfr. punto 6.1.12.)	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
II	Orientato all'indietro	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
	Orientato in avanti (integrale)	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
	Orientato in avanti (non integrale)	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾

Gruppo/categoria		Universale ⁽¹⁾		Semi-universale ⁽²⁾		Ad uso limitato		Veicolo specifico	
		SRB	SRB ISOFIX	SRB	SRB ISOFIX	SRB	SRB ISOFIX	SRB	SRB ISOFIX
III	Orientato all'indietro	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
	Orientato in avanti (integrale)	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾
	Orientato in avanti (non integrale)	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	NA	A ⁽³⁾	A ⁽³⁾

Legenda:

SRB: sistema di ritenuta per bambini

A: applicabile

NA: non applicabile

(1) SRB ISOFIX universale indica un SRB orientato in avanti, utilizzabile su veicoli con posizioni ISOFIX munite di un sistema di ancoraggi e di un ancoraggio dell'imbracatura superiore.

(2) SRB ISOFIX semi-universale indica:

- una ritenuta orientata in avanti, munita di gamba di sostegno, o
- una ritenuta orientata all'indietro, munita di gamba di sostegno o di una cinghia dell'imbracatura superiore, utilizzabile su veicoli con posizioni munite di un sistema di ancoraggi ISOFIX e, se necessario, di un ancoraggio dell'imbracatura superiore,
- o una ritenuta orientata all'indietro, appoggiata alla plancia del veicolo, utilizzabile sul sedile del passeggero anteriore munito di un sistema di ancoraggi ISOFIX,
- o una ritenuta orientata lateralmente, munita se necessario di dispositivo antirrotazione, utilizzabile su veicoli con posizioni munite di un sistema di ancoraggi ISOFIX e, se necessario, di un ancoraggio dell'imbracatura superiore.

(3) Le nuove omologazioni ed estensioni saranno rilasciate in conformità ai punti da 17.16 a 17.23.»

Il punto 17.21 è così modificato:

«17.21. A decorrere dal 1° settembre 2023 non devono essere rilasciate estensioni a norma del presente regolamento per sistemi di ritenuta per bambini diversi dal gruppo 3.»

Sono inseriti i nuovi punti da 17.22 a 17.25, così formulati:

«17.22. A decorrere dal 1° settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento, rilasciate per la prima volta dopo il 1° settembre 2021.

17.23. Fino al 1° settembre 2023 le parti contraenti che applicano il presente regolamento sono tenute ad accettare le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 04 del presente regolamento, rilasciate per la prima volta prima del 1° settembre 2021.

17.24. A decorrere dal 1° settembre 2023 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento.

17.25. In deroga ai punti 17.22 e 17.24, le parti contraenti che applicano il presente regolamento sono tenute a continuare ad accettare le omologazioni di sistemi di ritenuta per bambini "integrati" per veicoli specifici rilasciate a norma della serie di modifiche 04 del presente regolamento.»